

OGGETTO:

L.r. 28/2007 - D.C.R. n. 142-50340 del 29/12/2011 (Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014), come da ultimo modificato con D.C.R. n. 122-1540 del 19 gennaio 2016. D.D.L. n. 226 approvato il 28/11/2016. Proposta di adeguamento al Consiglio Regionale dell'Allegato 1 (Capitolo "Assegni di studio").

A relazione dell' Assessore PENTENERO:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
- l'articolo 12 della suddetta legge prevede, in particolare, che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza e di quelle di acquisto dei libri di testo, di attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e dei trasporti;
- il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011 e da ultimo modificato con D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016, nel dettare le disposizioni attuative dell'articolo 12 della legge, al Capitolo "Assegni di studio", stabilisce, tra l'altro:
 - gli importi massimi degli assegni di studio per fascia di reddito/ordine di scuola erogabili in ragione delle spese ammissibili sostenute dal richiedente e dichiarate in sede di domanda, il cui ammontare costituisce il limite massimo del contributo attribuibile;
 - le modalità applicative delle maggiorazioni previste dalla legge per le due tipologie di assegno, a favore:
 - per entrambe le tipologie di assegno, degli alunni in possesso di specifiche certificazioni (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze educative speciali), stabilendo che in tali ipotesi l'importo massimo dell'assegno erogabile è aumentato dell'ottanta per cento;
 - per il solo assegno per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti:
 1. degli alunni residenti in comuni ad elevata marginalità, per i quali l'importo massimo dell'assegno erogabile è elevato del settanta per cento;
 2. degli alunni residenti in comuni a medio svantaggio che frequentino scuole distanti oltre 25 chilometri dal comune di residenza, a condizione che abbiano dichiarato nella domanda di contributo di aver sostenuto spese di trasporto ammissibili, per i quali l'importo massimo dell'assegno erogabile è elevato del trenta per cento;
- l'articolo 8 della deliberazione legislativa recante "Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28", approvata dal Consiglio regionale in data 1 dicembre 2016, ha modificato il testo dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 anche al fine di adeguarne i disposti alle previsioni dell'articolo 52

della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), norma che ha stabilito che, a decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017, gli assegni di studio sono erogati tramite voucher;

- il voucher, per sua natura, rappresenta un "buono" da utilizzare come denaro corrente per l'acquisto di beni e servizi e, pertanto, l'introduzione del nuovo sistema a voucher nell'erogazione degli assegni di studio svincola, di fatto, l'importo del contributo da erogare a quello delle relative spese, che non assumono alcun rilievo ai fini della concessione del contributo erogato con tale modalità, essendo per definizione successive alla sua attribuzione;

- l'articolo 12 della l.r. 28/2007, così come modificato dal suddetto articolo 8, prevede che gli assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, siano erogati in forma di voucher finalizzati:

- a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
- b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;

non individuando più alcuna correlazione tra le spese da effettuarsi tramite voucher né ai fini della concessione del beneficio, né per la determinazione del suo importo né per l'applicazione delle maggiorazioni previste dalla norma.

Tenuto conto che, per quanto sopra evidenziato, il vigente Piano triennale, al Capitolo "Assegni di studio", non risulta adeguato alle nuove previsioni normative, in quanto:

- subordina la concessione del beneficio alla presenza di spese ammissibili nella domanda presentata dal richiedente, commisurando l'importo del contributo all'entità delle stesse entro limiti massimi individuati in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dello studente e all'ordine di scuola frequentato, mentre il nuovo sistema a voucher impone che gli importi siano determinati in cifra fissa e siano indipendenti dalle spese, da realizzarsi successivamente tramite voucher;
- condiziona l'applicazione della maggiorazione dell'assegno prevista dalla legge gli alunni residenti in comuni a medio svantaggio che frequentino scuole distanti almeno 25 chilometri dal comune di residenza alla presenza, in domanda, di determinate spese ammissibili, spese che nel nuovo sistema a voucher non dovranno più essere dichiarate in domanda, essendo peraltro successive alla concessione del beneficio.

Rilevato inoltre che il nuovo testo dell'articolo 12 ha introdotto, tra i beni acquistabili mediante il voucher di cui al comma 1, lettera b), accanto ai libri di testo, le attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e i titoli di trasporto, il materiale didattico e le dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, beni non previsti dalla norma nel testo previgente e conseguentemente non compresi nell'attuale Piano triennale, che risulta pertanto non più adeguato alle nuove previsioni normative anche sotto questo profilo.

Rilevato ulteriormente che, alla luce dell'introduzione del sistema "a voucher" occorre disciplinare, nell'ambito del Piano triennale, le relative specifiche applicative, quali la gestione finanziaria del servizio e le modalità di erogazione e distribuzione del voucher.

Dato inoltre atto che l'attuale Piano triennale, sempre al Capitolo "Assegni di studio", facendo seguito all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008, precisa che:

- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%;
- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Tenuto conto che le previsioni di cui sopra devono ritenersi superate a seguito della riforma della disciplina dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in virtù del quale il nuovo ISEE già ricomprende le situazioni reddituali in questione.

Visto l'articolo 12, comma 5, della l.r. 28/2007, così come modificato dall'articolo 8 della deliberazione legislativa già menzionata, in base al quale il Piano triennale definisce:

- a) le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;
- b) l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
- c) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- d) la percentuale delle risorse complessivamente stanziata per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente alle due tipologie di assegno di studio.

Dato atto che la stessa norma, nel testo previgente alla modifica, non prevede che il Piano triennale individui la percentuale sopra citata al comma 5, lettera d) del nuovo testo, e che pertanto il Piano triennale deve essere adeguato alle nuove previsioni anche sotto questo ulteriore profilo.

Visto, in particolare, l'articolo 29, comma 3, della deliberazione legislativa sopra citata, a norma del quale il bando per la concessione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2016/2017 deve essere pubblicato entro il 31 dicembre 2016.

Visto, inoltre, il comma 1 del suddetto articolo, in base al quale il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, applicato anche per l'anno 2016 a norma dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), è efficace fino all'approvazione dell'atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 27 della l.r. 28/2007 nel testo novellato, approvazione prevista entro il 30 aprile 2017 e non ancora avvenuta, e fino ad allora può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Considerato che, per consentire la pubblicazione del nuovo bando regionale per l'erogazione degli assegni di studio in forma di voucher per l'anno scolastico 2016/2017 nei tempi previsti dalla norma sopra citata, occorre adeguare il vigente Piano triennale così da:

- a) individuare in cifra fissa gli importi delle due tipologie di assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziandoli in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
- b) prevedere, tra i beni acquistabili mediante voucher così come previsti dal novellato articolo 12, comma 1, lettera b), il materiale didattico e le dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;
- c) disciplinare le specifiche applicative del nuovo sistema "a voucher", quali la gestione finanziaria del servizio e le modalità di erogazione e distribuzione del voucher;
- d) sopprimere i riferimenti agli abbattimenti ISEE già disposti in base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008;
- e) determinare la percentuale delle risorse complessivamente stanziata per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente alle due tipologie di assegno di studio;

confermando ogni altra statuizione dallo stesso prevista.

Valutato, in particolare, di:

- a) individuare gli importi dei voucher per valore ISEE/ordine di scuola riferiti alle due tipologie di assegno di studio negli importi massimi erogabili rispettivamente previsti dal Piano triennale, eliminando ogni riferimento alle spese;
- b) confermare la maggiorazione dell'ottanta per cento già prevista per entrambe le tipologie di assegno a favore degli alunni in situazioni certificate relative a bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze educative speciali);
- c) sopprimere la maggiorazione non più applicabile prevista per il solo assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2007 a favore degli alunni residenti in comuni

- a medio svantaggio che frequentino scuole distanti oltre 25 chilometri dal comune di residenza;
- d) estendere la maggiorazione già prevista a favore degli alunni residenti in comuni ad elevata marginalità anche agli alunni residenti in comuni a medio svantaggio, determinando nel quaranta per cento la complessiva percentuale di maggiorazione;
 - e) includere, tra i beni acquistabili mediante il voucher oggi previsti per gli assegni di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il materiale didattico e le dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;
 - f) includere le spese per l'affidamento del servizio di gestione del voucher e gli oneri connessi tra le spese di gestione già a carico delle risorse complessivamente stanziare per la concessione degli assegni di studio e demandare alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di distribuzione ai beneficiari del voucher, stabilendo che lo stesso possa essere erogato in forma cartacea o virtuale;
 - g) eliminare gli abbattimenti ISEE già disposti per entrambe le tipologie di assegno in base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008;
 - h) determinare la percentuale delle risorse complessivamente stanziare per l'attribuzione del beneficio da destinare alle due tipologie di assegno di studio, rispettivamente nella misura del quaranta per cento per l'assegno di studio per iscrizione e frequenza e del sessanta per cento per l'assegno di studio per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.

Ritenuto conseguentemente, nelle more della promulgazione della deliberazione legislativa recante "Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28", approvata dal Consiglio regionale in data 1 dicembre 2016, di proporre al Consiglio Regionale di adeguare l'Allegato 1 - Capitolo "Assegni di studio" - al Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, così come modificato, da ultimo, con D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016, applicato per l'anno 2016 a norma dell'articolo 54 della l.r. 26/2015, inserendo, dopo il sotto capitolo "IV NORMA FINALE" il sotto capitolo "V DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO IN FORMA DI VOUCHER APPLICATE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017" contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione della quale lo stesso forma parte integrante e sostanziale.

Sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa nella seduta del 30 novembre 2016 e tenuto conto delle indicazioni dalla stessa espresse, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

- nelle more della promulgazione della deliberazione legislativa recante "Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28", approvata dal Consiglio regionale in data 1 dicembre 2016, di proporre al Consiglio Regionale, per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007, di adeguare l'Allegato 1 - Capitolo "Assegni di studio" - al Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con

D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, così come modificato, da ultimo, con D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016, applicato per l'anno 2016 a norma dell'articolo 54 della l.r. 26/2015, inserendo, dopo il sotto capitolo "IV NORMA FINALE" il sotto capitolo "V DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO IN FORMA DI VOUCHER APPLICATE DALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017" contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione della quale lo stesso forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non genera obbligazioni giuridiche vincolanti in capo alla Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.